SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA ——

N. 247

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VERALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2001

Istituzione del punto franco di Gioia Tauro

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge che si propone all'attenzione del Senato istituisce un punto franco nella regione Calabria, nell'area di Gioia Tauro il cui porto, negli ultimi anni, ha conosciuto un forte rilancio, ponendosi come centro primario per gli scambi commerciali marittimi fra l'Italia e l'intero bacino del Mediterraneo.

Il modello di punto franco proposto non va visto come strumento di *deregulation*, nel senso della eliminazione di ogni vincolo al libero svolgersi delle forze del mercato, ma rappresenta quell'elemento determinante che, supportato da «benefici» aggiuntivi, selettivi e temporanei, è capace di creare quelle sinergie utili ad attrarre capitali esterni e di adeguare la struttura produttiva dell'area ai *trends* del mercato internazionale.

L'area proposta presenta le caratteristiche fondamentali (aeroporto, infrastrutture stradali e ferroviarie, vaste disponibilità di suolo per insediamenti produttivi ed industriali) ai fini di una piena utilizzazione del punto franco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del punto franco di Gioia Tauro)

- 1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2562/90 della Commissione del 30 luglio 1990, e successive modificazioni, e n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, in materia rispettivamente di zone franche e depositi franchi e di istituzione del codice doganale comunitario, è autorizzata la costituzione di un punto franco nel porto di Gioia Tauro.
- 2. Alla delimitazione del punto franco di cui al comma 1 si provvede, d'intesa con la regione Calabria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le politiche agricole.

Art. 2.

(Regime di punto franco)

- 1. L'area di cui all'articolo 1 è considerata punto franco per quanto concerne:
- *a)* diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;
- b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi;
- c) imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte

ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

- 2. Le norme regolamentari che prevedono entità e durata del regime di esenzione di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentita la regione Calabria.
- 3. È fatta salva la possibilità che, con legge statale e in conformità con la normativa comunitaria, vengano istituiti altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate nell'area di cui all'articolo 1 ed operanti nella movimentazione internazionale di merci e prodotti.
- 4. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate nel punto franco di cui all'articolo 1, per merci e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette, nonchè dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate nel punto franco di cui all'articolo 1, per merci e prodotti importati.
- 5. In deroga alla normativa comunitaria, le imprese di cui al comma 4 godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purchè destinati all'attività produttiva.
- 6. La regione Calabria indica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse a operare in regime di esenzione.

Art. 3.

(Consumo finale locale)

1. Nel punto franco di cui all'articolo 1, in deroga alla normativa comunitaria, è concesso un regime di esenzione dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e

dalle imposte erariali di consumo per l'immissione al consumo finale locale di determinate quantità di merci e prodotti allestiti da imprese operanti nel medesimo punto franco e giudicati di particolare interesse ai fini degli obiettivi di sviluppo.

2. Il Governo, d'intesa con la regione Calabria, provvede a determinare i contingenti annui delle merci e dei prodotti immessi al consumo finale locale ai sensi del comma 1.

Art. 4.

(Compiti della regione Calabria)

- 1. La regione Calabria provvede a definire un programma che indica, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, i tipi di imprese di distribuzione, di commercializzazione e di trasformazione che possono operare in regime di punto franco.
- 2. La regione Calabria, con riferimento al punto franco di Gioia Tauro:
- *a)* determina le imprese ammesse a operare al suo interno;
- *b)* istituisce un Fondo di rotazione per le iniziative economiche;
- c) assicura il funzionamento di un Centro servizi che costituisce lo strumento logistico di supporto per tutte le iniziative economiche, con compiti di consulenza per la commercializzazione dei prodotti;
- *d)* promuove la formazione di quadri imprenditoriali e aziendali;
- *e)* definisce condizioni agevolative per l'acquisto e l'affitto di terreni ai fini di insediamenti industriali;
- f) dichiara di pubblica utilità le infrastrutture di ogni tipo, la cui realizzazione si renda necessaria per il funzionamento del punto franco;
- *g)* attua i provvedimenti necessari al potenziamento delle economie esterne, reali e monetarie, che contribuiscono ad originare le precondizioni dello sviluppo.

Art. 5.

(Oneri di istituzione e gestione dei punti franchi)

1. Gli oneri per la istituzione e la gestione del punto franco di Gioia Tauro sono a carico della regione Calabria.

Art. 6.

(Norme di attuazione)

1. Le norme di attuazione della presente legge sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, sentita la regione Calabria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.